



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari

IL PRESIDENTE

VISTA la Deliberazione C.P.G.A. del 25 febbraio 2005, che raccoglie le direttive sull'attività giurisdizionale e consultiva della Giustizia Amministrativa;

RICHIAMATA la Deliberazione C.P.G.A. del 18 gennaio 2013, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa", avuto particolare riguardo all'art. 2;

CONSIDERATO il numero e la qualità dei ricorsi pendenti presso ciascuna delle Sezioni di questo Tribunale e di quelli che si prevede saranno depositati nell'anno 2014;

SENTITI i Presidenti delle Sezioni;

DECRETA

A decorrere dal 1 gennaio 2014, i ricorsi di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, sono ripartiti fra le sue tre Sezioni come segue:

SEZIONE I

ricorsi in materia di:

- a) ambiente ed ecologia, compresi sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia, gestione dei rifiuti ed igiene in genere;
- b) contratti pubblici;
- c) enti pubblici in generale, organizzazione ed organi della pubblica Amministrazione;
- d) elezioni;
- e) agricoltura, artigianato, caccia, pesca, commercio, industria, turismo, telecomunicazioni
- f) silenzio, esecuzione di ordinanze e sentenze ed ottemperanza al giudicato nelle materie di competenza della Sezione;

SEZIONE II

ricorsi in materia di:

- a) rapporto di pubblico impiego e di servizio;
- b) servizi pubblici in genere, pubblica istruzione, servizio sanitario e farmaceutico;
- c) professioni e mestieri;
- d) pubblica sicurezza; stranieri;
- e) silenzio, esecuzione di ordinanze e sentenze ed ottemperanza al giudicato nelle materie di competenza della Sezione;

SEZIONE III

ricorsi in materia di:

- a) edilizia ed urbanistica
- b) opere pubbliche, espropriazioni ed occupazioni per pubblica utilità; requisizioni;
- c) beni culturali, demaniali, bellezze naturali e paesaggio;
- d) accesso ai documenti;
- e) silenzio, esecuzione di ordinanze e sentenze ed ottemperanza al giudicato nelle materie di competenza della Sezione;

I ricorsi concernenti ogni altra materia sono di competenza della Sezione I.

I ricorsi pendenti restano incardinati nella Sezione alla quale risultano assegnati, salvo che ragioni di connessione con precedenti ricorsi non ne rendano necessaria l'assegnazione ad altra Sezione secondo il criterio della prevenzione.

Bari, 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Corrado Allegretta

cds - Giustizia amministrativa
TAR-BA - TAR Puglia - Bari
Registro interno
Prot. n. 0000270 - 18/12/2013 - INGRESSO
Titolarità: 06.02



cds 000066412300